

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE  
(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: ORELLANA)

Roma, 4 ottobre 2017

Sull'atto del Governo:

**Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE (n. 456).**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente,  
considerato che lo schema di decreto legislativo in titolo:

- reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011, abroga le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 109 del 1992 (recante attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari) divenute inapplicabili in quanto materia armonizzata e adegua le disposizioni non armonizzate dello stesso decreto;

- dà attuazione alla delega fornita dall'articolo 5 della legge n. 170 del 2016 (legge di delegazione europea 2015), volta a consentire l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni stabilite dalla normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori, costituita dal regolamento (UE) 25 ottobre 2011, n. 1169/2011, e dalla direttiva 2011/91/UE.

L'attuazione della delega è tuttavia parziale in quanto ci si limita alla previsione di sanzioni amministrative per la normativa sopra richiamata, in ossequio al criterio di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b), della legge di delegazione europea 2015.

Non è stata invece data attuazione al criterio di cui alla lettera a), volto a *“prevedere, previo svolgimento della procedura di notifica prevista dalla vigente normativa europea, l'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento”*;

rilevato che lo schema si compone di 31 articoli. Gli articoli da 3 a 16 recano le disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011, mentre gli articoli da 17 a 24 adeguano la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 e fissano le relative sanzioni. Gli articoli da 25 a 31 recano le disposizioni finali;

rilevato altresì che la nuova formulazione organica data dal regolamento (UE) n. 1169/2011 alla materia dell'etichettatura alimentare è incentrata sul nuovo

---

Al Presidente  
della 9<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E

concetto di responsabilità introdotto all'articolo 8 del regolamento, che individua in modo univoco il soggetto responsabile delle informazioni sugli alimenti riportate in etichetta, laddove il decreto legislativo n. 109 del 1992 ne individuava uno da indicare facoltativamente tra il fabbricante, il confezionatore o il venditore. Va dato risalto anche alla rilevanza, posta dal regolamento (UE) n. 1169/2011, alla correttezza delle informazioni da fornire al consumatore, soprattutto in materia di allergeni e in materia nutrizionale;

valutato che le sanzioni amministrative previste dallo schema, per le violazioni della normativa, sono fissate tra un minimo di 500 e un massimo di 40.000 euro, così rispettando il principio generale di delega di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge n. 234 del 2012, che consente la fissazione di sanzioni amministrative, tra un minimo di 150 e un massimo di 150.000 euro, per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli "costituzionalmente protetti", a cui presidio è prevista la sanzione penale. Non è stato invece ritenuto necessario "per assicurare l'osservanza delle disposizioni" – come facoltativamente previsto dalla citata lettera *d*) – prevedere le sanzioni amministrative accessorie costituite dalla sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, dalla privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti dai provvedimenti dell'amministrazione;

valutato che non sussistono profili di incompatibilità dello schema in titolo con l'ordinamento dell'Unione europea,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di invitare il Governo a dare attuazione anche al criterio di delega di cui alla lettera a) dell'articolo 5, comma 3, della legge di delegazione 2015, al fine di *prevedere, previo svolgimento della procedura di notifica prevista dalla vigente normativa europea, l'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento*”;

valuti, inoltre, la Commissione di merito l'opportunità di suggerire al Governo la possibilità di avvalersi anche delle sanzioni amministrative accessorie costituite dalla sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, dalla privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti dai provvedimenti dell'amministrazione, come previsto dal principio generale di delega di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge n. 234 del 2012.

Luis Alberto Orellana